



COMUNE DI QUINTANO

(PROVINCIA DI CREMONA)

REGOLAMENTO DELLE SAGRE

(art. 18 ter Legge Regionale 02.02.2010 n. 6)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento comunale reca la disciplina per lo svolgimento delle sagre nel Comune di Quintano, in attuazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 18 *ter* della Legge Regionale 2.2.2010 n. 6.
2. Per sagre si intendono le manifestazioni temporanee comunque denominate, finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.
3. Il presente regolamento si applica, altresì, alle fiere¹, limitatamente al loro inserimento nel calendario regionale.

Art. 2

Misure atte a ricondurre gli eventi e le iniziative nella calendarizzazione annuale

1. Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul proprio territorio, il comune redige ed approva un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente.
2. Il predetto elenco, dovrà essere approvato entro il 30 novembre di ogni anno e trasmesso alla Regione per l'inserimento nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.
3. A tal fine, gli organizzatori di fiere e sagre presentano al Comune apposita istanza di inserimento nell'elenco, entro il 30 ottobre di ogni anno. Sono tenute al predetto adempimento anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.
4. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal responsabile del procedimento:
 - a) I dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati.
 - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono).
 - c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti.
 - d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione.
 - e) Indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile.

¹ Per fiere si intendono le manifestazione caratterizzate dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre.

- f) Indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
 - g) Programma di massima della manifestazione.
 - h) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
5. L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.
6. Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, il comune non autorizzerà, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, lo svolgimento contestuale di mercati, fiere e sagre.
7. La Giunta Comunale, sulla base delle istanze pervenute e sentite:
- le associazioni dei consumatori e degli utenti
 - le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche
 - le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore somministrazione.

provvede alla redazione ed approvazione dell'elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno successivo.

L'elenco annuale è caricato, a cura del Comune, entro il 15 dicembre di ogni anno, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione dalla Regione Lombardia.

Art. 3

Durata massima della sagra

1. In considerazione del fatto che, la stragrande maggioranza delle sagre effettuate nel Comune di Quintano si svolgono prevalentemente in zone densamente abitate, al fine di tutelare il diritto alla quiete ed al riposo dei cittadini ivi residenti, le singole sagre dovranno avere una durata massima di 6 giorni.
2. Per le medesime finalità, si prescrive che, durante lo svolgimento della sagra gli intrattenimenti musicali devono terminare entro le ore 24.00, mentre l'attività di somministrazione può proseguire fino all' 1,00 del giorno successivo.

Art. 4

Modifica al calendario regionale delle fiere e delle sagre

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal comune, sentite le associazioni di cui all'art. 2 comma 7.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 5

Criteri atti a favorire quelle manifestazioni che abbiano finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura, delle tradizioni e dell'artigianato locale.

1. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità)
 - c) anni di svolgimento della sagra;
 - d) grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Art. 6

Requisiti area interessata alla manifestazione

1. L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:
 - a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, in numero adeguato rispetto ai visitatori.
 - b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
 - c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque segnalata.

Art.7

Modalità di svolgimento e durata delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma temporanea.

1. Lo svolgimento dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione delle sagre di cui all'articolo 16, comma 2, lettera g), della L.R. 6/2010 nonché di manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è soggetto a SCIA.
2. Per lo svolgimento della predetta attività è necessario il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 65 della L.R. 6/2010 della normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

Art. 8

Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e ambulanti

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, il comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o su quella adiacente la sagra.
2. Il comune può altresì prevedere che parte della superficie utilizzata per la sagra sia destinata agli operatori in sede fissa o agli ambulanti che normalmente esercitano l'attività sul territorio comunale.
3. Qualora la suddetta superficie non sia utilizzata dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, potrà essere impiegata dai partecipanti alla sagra. L'utilizzo di più del 10% (per cento) della superficie utilizzata per la sagra potrà essere assentito previo accordo tra gli organizzatori della sagra e il comune.

Art.9

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
2. In caso di svolgimento di sagre al di fuori del calendario regionale di cui all'articolo 16, comma 2, lettera h), della L.R. 6/2010 gli organizzatori sono puniti con la sanzione pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00 euro e con l'immediata interruzione della sagra.
3. In caso di recidiva, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono raddoppiate. A partire dalla terza violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, la sagra non potrà essere iscritta nel calendario regionale per i due anni successivi all'ultima violazione commessa.

Art.10

Rinvio

1. L'inclusione nel calendario regionale delle fiere e delle sagre non esonera gli organizzatori dall'adempimento degli specifici obblighi derivanti dal tipo di attività che intendono svolgere, in particolare, in materia di notifica igienico sanitaria, di pubblici spettacoli (art. 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S), di emissioni sonore, smaltimento rifiuti, limiti e divieti di somministrazione di bevande alcoliche.
2. Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi/manifestazioni che per loro natura sono assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze devono essere presentate entro i termini previsti dalle singole norme che disciplinano la materia.

Art. 11

Vigilanza e controllo

1. Le attività di vigilanza e controllo sono di competenza dell'Ufficio di Polizia Locale. I proventi delle sanzioni irrogate sono introitati dal Comune.